



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

### SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2003

Oggetto: Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

### LA CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

**VISTO** l'art.117 della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2003, n.1, che al comma 2, lettera m), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469 che, in attuazione della delega di cui alla citata legge 15 marzo 1997, n.59, nel conferire con l'articolo 2 alle Regioni funzioni e compiti relativi al collocamento, ha riservato, con l'articolo 1 allo Stato un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n.181 come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attribuisce alle Regioni il compito di stabilire i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base di principi predeterminati nel medesimo articolo;

**RILEVATO** che il decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n.297, completando il processo di riordino del collocamento avviato con il decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, non ha provveduto a rimuovere talune disposizioni che determinano incertezze interpretative che appare opportuno e necessario risolvere in ambito nazionale per ragioni connesse alla mobilità dei lavoratori;

**RILEVATO** che, analoghe considerazioni di omogeneità interpretativa si pongono per alcune formulazioni contenute nel testo del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, che, infatti, appaiono generiche nell'indicazione dei parametri;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**RILEVATO** che, l'articolo 8, comma 6, della legge 8 giugno 2003, n. 131, dispone la possibilità per lo Stato di promuovere intesa in questa sede, tra l'altro, per l'armonizzazione delle rispettive legislazioni;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

**VISTA** la nota del 1° ottobre 2003 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una "Proposta sul decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181", che è stata esaminata nell'incontro tecnico del 28 ottobre u.s.;

**RILEVATO** che nella riunione del 28 ottobre u.s. , tenutasi presso la Segreteria di questa Conferenza, è stata espressa una condivisione di massima dai rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI sulla proposta in esame e si convenuto sulla riformulazione della stessa, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sotto forma di accordo, al fine di assumere indirizzi interpretativi univoci nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza;

**CONSIDERATO** che, nella successiva riunione tecnica del 19 novembre 2003, è stato espresso avviso favorevole sulla proposta di accordo trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 18 novembre 2003, con alcune proposte di modifiche che sono state riformulate nel corso di riunione e peraltro accolte dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTA** la nota del 21 novembre 2003, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo, ora in esame;

**RILEVATO** che, nell'odierna seduta di questa Conferenza è stato acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

## SANCISCE

**il seguente accordo, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane:**



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

## Articolo 1

1. Ai fini dell'acquisizione e della conservazione dello stato di disoccupazione, il reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione è quello determinato sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali. Per l'anno 2003 gli importi sono così determinati:
  - a) per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (ad esempio i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) la soglia massima è fissata in 7.500 Euro;
  - b) per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni, la soglia massima è fissata in 4.500 Euro.
2. In caso di concorso di più tipologie lavorative il cumulo dei redditi non potrà superare l'importo di 7.500 Euro, fermo restando che ciascuna tipologia rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo.
3. Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al servizio competente e riferito all'anno solare (1 gennaio-31 dicembre) in corso ed è desunto da elementi oggettivi quali, ad esempio: buste paga o dichiarazioni dei datori di lavoro, autocertificazione nel caso di lavoro autonomo e di libera professione.
4. Spetta al lavoratore dichiarare e dimostrare, qualora richiesto, al servizio competente il mancato superamento del reddito minimo, e comunicare ogni variazione del reddito che comporti il superamento dello stesso.
5. In coerenza con la scelta di considerare lo stato di disoccupazione compatibile con la percezione di reddito non superiore a 7.500 Euro, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di lavoro temporaneo non superiore a otto mesi, o quattro mesi se giovani, si conviene che nei casi in cui non si supera la soglia dei 7.500 Euro si applichi il criterio della conservazione e non della sospensione dello stato di disoccupazione.

## Articolo 2

1. Il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, pur non abrogando espressamente l'art.16 della legge n.56/1987 che detta la disciplina per l'accesso alla Pubblica Amministrazione limitatamente ai profili per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo, con la soppressione, all'art. 2 comma 3, di ogni lista ordinaria e speciale presso gli uffici di collocamento (fatta eccezione per quelle espressamente indicate, disabili, lavoratori in mobilità, e dello spettacolo), ha implicitamente abrogato, dello stesso art.16, il sistema delle liste e connesse procedure di punteggio con premio per l'anzianità, lasciando in vita, quindi, i soli criteri della selezione pubblica e dell'accesso limitato ai livelli retributivo funzionali per i quali è richiesta la scuola dell'obbligo, che costituiscono pertanto principi fondamentali per la potestà legislativa delle regioni in tema di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento (ordinario e obbligatorio) conferita dall'art. 1 del decreto legislativo n.181/2000 nel testo riformulato dall'art.1 del decreto legislativo n.297/2002. Ulteriore fonte dei principi fondamentali in tema di assunzione nell'amministrazione pubblica è costituita dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

2001, n. 165 che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

2. Premesso quanto sopra, le Regioni disciplinano autonomamente le procedure di accesso alla Pubblica Amministrazione, individuando i parametri di selezione anche con superamento del criterio dell'anzianità a favore delle condizioni reddituali, coerentemente con lo spirito del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297.
3. Riguardo alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti pubblici non economici a carattere nazionale si riconosce l'esigenza di realizzare avviamenti sulla base di criteri uniformi definiti in sede di Conferenza Unificata.

#### Articolo 3

1. L'introduzione con il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 dei concetti di immediata disponibilità al lavoro e ricerca attiva dello stesso connessi alla definizione dello stato di disoccupazione, e degli obblighi del servizio pubblico in tema di orientamento e offerta di lavoro od attività di riqualificazione, determinano problemi di concreta attuazione nei confronti dei disabili per i quali la legislazione vigente prevede la corresponsione di benefici previdenziali ed assistenziali (ad esempio assegni di invalidità, esenzione da ticket), subordinatamente all'accertamento dello stato di soggetto non impegnato in attività lavorativa, e come tale non percettore di reddito. Questa condizione prima soddisfatta dall'iscrizione alla prima classe del collocamento, oggi soppressa, deve intendersi, per effetto della nuova disciplina, soddisfatta dall'iscrizione del disabile nell'elenco speciale di cui all'art. 8 della legge 68/99 espressamente sottratto alla soppressione dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
2. Nelle more di un intervento legislativo organico su tutte le disposizioni che collegano i benefici allo stato di disoccupazione (il più urgente l'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118), si conviene sulla potestà delle Regioni di stabilire in via provvisoria che per i disabili, le certificazioni comunque connesse ai suddetti benefici siano rilasciate dall'ufficio competente subordinatamente al solo accertamento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Resta fermo l'impegno dei Servizi per l'Impiego di assicurare azioni e strutture adeguate ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili.

#### Articolo 4

1. Al fine di coordinare l'applicazione del decreto legislativo 297/2002 con i provvedimenti attuativi della legge 14 febbraio 2003, n. 30, verrà sviluppato ulteriormente il confronto tra Regioni, Province e Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con riferimento alla questione della congruità dell'offerta di lavoro di cui all'art. 4, comma 1,



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

lett.c) dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297.

2. Per procedere altresì alle modifiche normative che riguardano il collegamento tra la legge 68/99 e il Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sia per la specificazione dell'immediata disponibilità al lavoro e della definizione dello stato di disoccupazione sia per il riconoscimento dei benefici previdenziali ed assistenziali dei soggetti disabili, continuerà il lavoro già avviato di revisione delle relative norme.

Il Segretario  
f.to Carpino

Il Presidente  
f.to La Loggia